TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione Seconda Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Pisto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1315/2017

promossa da

X, con il patrocinio dell'avv…, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. …(attore)

contro

Y, con il patrocinio dell'avv., dell'avv. …e dell'avv…., elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori (convenuta)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta telematicamente depositate.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione X citava innanzi al Tribunale di Parma Y per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito della denuncia sporta dalla Y nei confronti del X, da quantificarsi nella complessiva somma di €. 40.000,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Si costituiva Y chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine, nel denegato caso in cui il Giudicante ravvisasse un profilo colposo a carico di Y, di limitare la condanna al risarcimento dei danni che l'attore avrà provato, decurtando l'importo ex art. 1227 c.c.

Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva assegnata alla scrivente con provvedimento del novembre 2017 e perveniva per la prima volta innanzi alla stessa all'udienza di esame di ammissione dei mezzi istruttori già fissata dal precedente G.I. per il 20.02.2019.

La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti, prova orale e CTU e successivamente trattenuta in decisione con provvedimento del 17.02.2021, reso fuori udienza ai sensi della normativa emergenziale da COVID-19. Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta telematicamente depositate.

Risulta dagli atti quanto segue.

In data 19.02.2013 la odierna convenuta sporgeva denuncia nei confronti del X (doc. 1 parte attrice), a seguito della quale quest'ultimo veniva indagato per i reati di cui agli artt. 609 bis c.p. e 527 c.p. (procedimento n. 1052/2013 R.G.N.R., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma) nonché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel luogo di residenza con divieto di allontanarsi o di comunicare personalmente o con qualsiasi altro mezzo con persone diverse da quelle che lo assistevano o che con lui convivevano senza autorizzazione del giudice (cfr. ordinanza GIP 01.03.2013, doc. 2 parte attrice).

Detta misura, al termine delle indagini, veniva revocata dal GIP (provvedimento del 24.05.2013, doc. 4 parte attrice) e veniva altresì disposta l'archiviazione del procedimento. In particolare, l'archiviazione e la revoca della misura cautelare erano state chieste dal P.M. sulla base del fatto che non vi erano "elementi idonei a sostenere fondatamente l'accusa in giudizio" in quanto "la verifica dell'attendibilità intrinseca del racconto della persona offesa che ha più volte cambiato la versione dei fatti, ha dato esito negativo in quanto non si ritiene possa essere idonea a sostenere l'accusa in giudizio. [...] Peraltro, l'atteggiamento della persona offesa che più volte ha avuto occasione di riferire l'accaduto alla P.G. ed all'A.G. e che, nonostante contestazioni precise, ha reiterato una versione dei fatti inconciliabile con i riscontri oggettivi acquisiti, per poi modificarla da ultimo, circa tre mesi dopo l'iniziale denuncia, non conferisce a dette dichiarazioni un'intrinseca attendibilità idonea a sostenere l'accusa in giudizio" (doc. 3 attore).

Nella denuncia querela inizialmente sporta Y aveva dichiarato:

a) di essersi iscritta al sito di incontri BADOO a scopo di amicizia e di aver iniziato a chattare di cose generiche di poca importanza con 'umbipr', che si definiva un ragazzo di 32 anni di *** di nome ***;

b) di aver ricevuto giovedì 07.02.2013 una telefonata sul proprio cellulare da un numero di telefono non salvato in rubrica, di non aver risposto e di avergli poi inviato un sms per chiedere chi fosse;

c) che le veniva risposto che si trattava di ***, e che da quel momento avevano iniziato a sentirsi tramite sms in particolare nel pomeriggio dopo le ore 15.00, inizialmente di cose banali;

d) che il giorno 11.02.2013 percorreva una strada di *** e riceveva una telefonata da X che le diceva: 'sei carina in mezzo alla strada, puoi fermarti a fumare una sigaretta?', di essersi girata e di aver notato dietro di lei a bordo di una autovettura, probabilmente una Mercedes di colore grigio, un ragazzo alla guida che la salutava con la mano, lei non si fermava e al telefono gli rispondeva che non aveva voglia di fermarsi e chiudeva la conversazione;

e) di aver ricevuto la sera stessa il seguente sms 'avrei voluto che tu mi facessi una sega, sono eccitato, sono sul divano. Se vuoi trovo una scusa per uscire, basta che mi fai un pompino, a me piace stare sopra e mi piace leccare';

f) che rispondeva di smettere e non continuare e che il numero di messaggi scambiati era stato notevole;

g) di essere uscita il giorno successivo, 12.02.2013, verso le ore 16.00, col proprio cane al guinzaglio, raggiungendo l'ingresso del GOLF CLUB;

h) di aver lasciato libero il cane a scorrazzare sulla neve rimanendo ad osservarlo ascoltando la musica con gli auricolari del telefono, rivolta verso la campagna;

i) che ad un tratto si era sentita toccare sulla spalla sinistra e voltatasi riconosceva X, che la afferrava al bavero del giubbotto e alla sciarpa e senza dire nulla la trascinava con forza verso la sua autovettura che si trovava proprio dietro, parcheggiata all'interno del citato ingresso al campo da golf;

j) che lei non lo aveva udito arrivare in ragione del fatto che indossava gli auricolari e ascoltava della musica;

k) che X la spingeva all'interno dell'auto sul sedile del passeggero anteriore che aveva già lo schienale abbassato e la portiera già aperta, che le saliva sopra e cercava di abbassarle la zip del giubbotto, ma lei opponeva resistenza per quanto possibile, che, malgrado lei cercasse di divincolarsi, lui cercava di abbassarle i pantaloni della tuta, riuscendo a sfilarle parzialmente sia i pantaloni della tuta che le mutande;

l) che X, tenendola con una mano, con l'altra si sbottonava i jeans davanti e estraeva il pene in erezione, allargando dall'interno le sue gambe e la penetrava, aiutandosi con la mano, e dopo essersi dimenato per un po' tirava fuori il pene dalla vagina, si avvicinava con il pene al suo viso e, afferratale la testa con una mano, la obbligava ad avere un rapporto orale e quindi introduceva il suo pene nella sua bocca e le eiaculava in bocca;

m) che a quel punto X si spostava verso il volante, apriva la portiera della macchina e la gettava fuori dandole una spinta coi piedi;

n) che lei rovinava a terra, si alzava e rivestiva frettolosamente e scappava sulla strada di via Valline per raggiungere la località Maiatico;

o) che verso le ore 19.00, raggiungeva la sua abitazione, entrava in casa e nulla raccontava ai genitori;

p) di ricordare che nel momento in cui veniva gettata fuori dalla macchina, il suo cane era rimasto ad attenderla e nei momenti in cui si trovava all'interno della macchina, lo sentiva che cercava di arrampicarsi sull'autovettura;

q) di aver telefonato al proprio dottore ginecologo *** per comunicargli di aver subìto una violenza sessuale e che aveva dolori alla vagina, che il medico le riferiva che era impegnato e di andare da lui il giorno dopo;

r) che giunta a casa non ne parlava con nessuno, si lavava e lavava i vestiti affinché i suoi familiari non si accorgessero di nulla;

s) che il giorno successivo il ginecologo, essendo trattenuto per un impegno a Parma, aveva dovuto rinviare la visita a giovedì 14.02.2012, riservandosi di stilare un certificato qualora avesse sporto denuncia;

t) di aver cancellato tutti gli sms con X in quanto essendo fidanzata non voleva compromettere la relazione.

Il 26.02.2013, sentita nuovamente a s.i., la Y dichiarava di non sapere come il X fosse venuto in possesso del suo numero di cellulare e che le conversazioni con lo stesso erano sempre rimaste sul generico, negando di aver mai accettato di incontrarlo e che lo stesso invece le mandava messaggi nei quali manifestava l'intenzione di compiere atti sessuali con la stessa.

A seguito dell'espletamento di ulteriori indagini la Procura si determinava a chiedere l'archiviazione.

Nella richiesta di archiviazione si legge: "il presente fascicolo trae le mosse da una dettagliata denuncia-querela [...] della persona offesa [...] inizialmente i riscontri acquisiti confermavano la versione della Y [...]: un referto medico del dr. *** che le diagnosticava la presenza di aree abrasive con secrezioni biancastre a livello dei genitali esterni in regione vulvare (anche il dr. ***, escusso a s.i., confermava di essere stato contattato dalla Y nell'immediatezza dell'asserita violenza); taluni sms inoltrati dal X alla Y all'atto della stesura della denuncia-querela che confermavano l'intervenuto rapporto sessuale; le sommarie informazioni di *** che confermavano la versione data dalla Y in quanto dalla stessa riferita loro, nonché le ulteriori dichiarazioni rilasciate dalla Y in sede di sommarie informazioni del 26 febbraio ove precisava, in senso confermativo, quanto in precedenza narrato; [...] invero, in sede di interrogatorio di garanzia, il X rilasciava talune dichiarazioni che minavano la credibilità della versione della persona offesa; in particolare, pur ammettendo il rapporto sessuale, asseriva come lo stesso fosse stato pienamente consenziente ed avvenuto all'interno dell'abitazione della Y. Quest'ufficio [...] predisponeva apposito fascicolo fotografico contenente numerose fotografie dell'abitazione della Y. [...] venivano richieste al X talune precisazioni relative ai dettagli dell'abitazione che in effetti risultavano noti all'indagato; la difesa del X produceva inoltre documentazione attestante l'utilizzo dell'autovettura MERCEDES [...] da parte del padre dell'indagato [...] il giorno 12 febbraio 2013, data dell'asserita violenza sessuale e data in cui il predetto si era recato con l'autovettura [...] in Livorno [..] veniva acquisita attraverso la Polizia Postale copia delle conversazioni intrattenute tra la Y e il X sulla chat del sito www.badoo.it dalla quale emergeva un reciproco scambio di battute a sfondo sessuale finalizzato a successivo incontro [...] veniva nuovamente escussa a sommarie informazioni Y che, in data 20.02.2013, nonostante talune contestazioni sollevate [...] confermava integralmente la versione in precedenza rilasciata, pur modificando parzialmente gli orari dei fatti; venivano acquisiti e sviluppati dalla P.G. operante con relazione depositata in data 15 maggio 2013 i tabulati telefonici delle utenze dei soggetti coinvolti: emergevano così numerose discrasie con la versione dei fatti data dalla persona offesa che, invero, coincidevano con le dichiarazioni date dall'indagato in sede di interrogatorio [...] si procedeva pertanto ad escutere nuovamente a sommarie informazioni la persona offesa che in data 22 maggio 2013 forniva una nuova versione dei fatti: pur confermando di essere stata vittima

di violenza sessuale, riferiva che i fatti erano avvenuti all'interno della sua abitazione e non all'interno dell'autovettura [...]".

In particolare, nelle sommarie informazioni del 22.05.2013 la stessa dichiarava: "[..] ho omesso taluni dettagli per timore del rapporto con il mio fidanzato e per i miei genitori che la pensano molto all'antica [...] preciso soltanto che i numeri di telefono ce li siamo scambiati sul sito badoo e dopo i contatti sono avvenuti o tramite sms o tramite chiamate [...]". Alla domanda 'chi ha preso l'iniziativa di incontrarvi di persona?' ha risposto: "lui ha insistito molte volte; io all'inizio gli ho detto molte volte no e poi l'11/02/2012, siccome i miei genitori erano a lavoro ed io ero a casa, dopo aver lavorato fino alle ore 13.00, ci siamo messi d'accordo per conoscerci quel giorno. Ci siamo visti vicino al supermercato Coop ed abbiamo fumato insieme una sigaretta. Siamo stati insieme circa una decina di minuti e poi ci siamo salutati, (il 12.02.2013) ho invitato X a bere un caffè a casa mia. Da parte mia non c'erano intendi di questo tipo (di natura sessuale). Gli approcci di natura sessuale erano soltanto virtuali, nella realtà non volevo altro che coltivare un rapporto di amicizia anche perché sapevo che lui conviveva con un'altra persona".

A seguire descriveva l'incontro in casa sua, confermando la violenza subìta e dettagliandola con particolari differenti da quelli precedentemente dichiarati.

In sede di audizione da parte del CTU la Y ha dichiarato di aver dato il numero al X, che "un pomeriggio, ero in casa da sola, gli ho chiesto di venire a prendere un caffè, nel 2013, sei anni fa. Lui mi aveva proposto di vederci fuori casa, ma io mi sentivo più tranquilla in casa", che si scambiavano messaggi a contenuto sessuale, ma per gioco, avendolo invece rifiutato quando lui chiedeva un amplesso, confermando che il rapporto non era stato consenziente ed affermando di aver dato una ricostruzione diversa dal reale del solo contesto dei fatti per paura del giudizio dei familiari.

In sede di indagini e anche in sede di interrogatorio formale nel presente processo il X ha ammesso il rapporto sessuale con la Y, affermando però la natura consenziente dello stesso

Secondo la difesa di parte convenuta la Y non avrebbe avuto la consapevolezza della falsità e della infondatezza delle accuse, essendo quindi insussistente il dolo del reato di calunnia, stante la condizione psico-fisica della stessa, avendo sofferto fin da giovane età di gravi problemi psichici e cognitivi, crisi epilettiche, stati di ansia e depressione, sottoposta a cura farmacologica, anche con antidepressivi, fin dall'età di 14 anni.

La difesa di parte convenuta ha poi aggiunto: "in questo quadro oggettivo, si possono agevolmente immaginare i motivi per cui ella ha fornito alle Autorità versioni discordanti circa il luogo degli accadimenti, che hanno indotto il G.I.P. a non rinviare a giudizio l'indagato. Peraltro, partendo dall'unico dato certo emerso dalle indagini, ovvero, come abbiamo visto, che i rapporti sessuali hanno avuto luogo tra le parti e che sono stati connotati da 'particolare veemenza', è comprensibile che la Y, che si trovava in uno stato psico-fisico di estrema confusione, debolezza e fragilità, abbia considerato come violenza tale atto sessuale".

Tutto ciò premesso si concorda con la difesa di parte convenuta laddove la stessa afferma "Sia consentito un commento conclusivo. L'affaire Y-X rimane avvolto da un alone di mistero", il che è più che frequente nei casi di violenza sessuale che si realizzano, molto spesso, in assenza di testimoni e dove la giustizia spesso è chiamata ad accertare i fatti pressoché solo alla luce delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, dei quali è pertanto essenziale verificare l'attendibilità.

Il processo non mira al raggiungimento della verità assoluta ma all'accertamento della c.d. verità processuale, per come emergente dagli atti raccolti esaminati con la lente della regola probatoria del caso.

Il giudicante ritiene che, secondo la regola probatoria vigente nel processo civile del più probabile che non, dagli elementi in atti sopra richiamati si possa affermare che è più probabile la ricostruzione dei fatti operata dall'attore, ovvero che il rapporto sessuale tra le parti sia stato consenziente.

A tal proposito, sempre nella richiesta di archiviazione si legge: "Pertanto rilevato che [...] i riscontri acquisiti, se da un lato confermavano l'esistenza di un rapporto sessuale tra la Y ed il X in data 12 febbraio 2013, peraltro connotato da peculiare veemenza (cfr. certificato medico in atti e dichiarazioni dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia), d'altro canto non introducono elementi idonei a sorreggere l'ipotesi di un rapporto con coercizione (l'incontro era stato programmato anche dalla persona offesa, la finalità dello stesso, alla luce delle conversazioni del sito www.badoo.it acquisite in atti, era inequivocabile, i contatti telefonici successivi ai fatti tra la Y e X non confortano l'ipotesi di violenza sessuale. Peraltro, l'atteggiamento della persona offesa che più volte ha avuto occasione di riferire l'accaduto alla PG ed all'AG e che, nonostante contestazioni precise, ha reiterato una versione dei fatti inconciliabile con i riscontri oggettivi acquisiti, per poi modificarla da ultimo, circa tre mesi dopo l'iniziale denuncia, non conferisce a dette dichiarazioni un'intrinseca attendibilità [...]".

In particolare, posto che certamente ogni persona, pur avendo scambiato messaggi a contenuto sessuale, ha sempre il diritto di determinarsi in senso contrario secondo una sua libera scelta, in questa sede l'unico elemento a favore della dedotta coercizione risultano essere le dichiarazioni della Y che, sia in sede penale, che in questa sede, si sono dimostrate contraddittorie e inattendibili, militando tutti gli altri elementi in senso contrario.

A detta conclusione non osta la mancata iscrizione per calunnia della Y nel registro degli indagati, posta (a) l'autonomia dei due processi; (b) la circostanza che le valutazioni da effettuarsi in sede penale soggiacciono a una diversa regola probatoria, più rigorosa, che deve reggere con riferimento a tutti gli elementi della fattispecie di reato prevista.

Considerato che la Y è stata parte del più che probabile rapporto consenziente, non si ritiene confacente la giurisprudenza citata da parte convenuta secondo la quale la archiviazione di una denuncia non può condurre ad alcun risarcimento del danno nei confronti del denunciato, con le specificazioni di cui infra con riferimento alla incapacità della Y di comprendere il momento dedotta dalla difesa della stessa.

A tal proposito, difatti, la difesa di parte convenuta ha affermato l'insussistenza del dolo del reato di calunnia in quanto la Y non avrebbe avuto la consapevolezza della falsità e della infondatezza delle accuse, essendo la stessa afflitta da gravi problemi psichici e cognitivi, crisi epilettiche, stati di ansia e depressione, sottoposta a cura farmacologica, anche con antidepressivi, fin dall'età di 14 anni e che pertanto, trovandosi in uno stato psico-fisico di estrema confusione, debolezza e fragilità, abbia considerato come violenza tale atto sessuale.

Stante la specifica fattispecie in esame, ritiene la scrivente che sostenere che la Y non si sarebbe resa conto della falsità delle accuse più che alla mancanza del dolo del reato di calunnia si riferisca ad una incapacità della Y di comprendere e determinarsi dal punto di vista sessuale (ndr. incapacità di intendere e di volere).

A tal proposito, deve esaminarsi la relazione della CTU dr.ssa LESTINGI.

Analizzata dettagliatamente la documentazione, sanitaria e non, in atti, ed eseguiti test specifici, la CTU ha esposto le seguenti considerazioni: "In un'ottica di ricostruzione della storia globale della paziente, si può asserire che ella sia nata in un contesto di vita povero sul profilo degli stimoli culturali. Per questo motivo, nel test di Intelligenza Wais, somministrato presso uno dei più autorevoli Istituti neurologici italiani, il Carlo Besta di Milano, veniva riscontrato un livello cognitivo nella norma, con un punteggio totale di 90, ma con dei risultati inferiori nelle prove verbali rispetto alle prove di performance, in particolare con deficit nell'area delle Informazioni Generali, che servono a valutare alcune nozioni culturali. Nel 2009, quando la perizianda aveva 14 anni, sarebbe esordita all'improvviso una crisi epilettica parziale secondariamente generalizzata, con perdita di coscienza. Da allora la Y è stata sottoposta a terapie farmacologiche e ad alcuni accertamenti strumentali. [...] In altri termini la ragazza sarebbe stata affetta da una forma Criptogenetica, ossia da un tipo di patologia epilettiforme senza una causa organica precisa e semiologicamente non definibile nell'ambito delle classificazioni comiziali più comuni.

L'insorgenza del disturbo e tutto il sofferto percorso del trattamento farmacologico, hanno modificato l'esistenza della Y in senso peggiorativo. I familiari sono diventati molto protettivi, la ragazza si è sentita particolarmente fragile. Bisogna ricordare che l'esordio dei sintomi neurologici in adolescenza ha influenzato lo sviluppo evolutivo del soggetto. Infatti, uno dei cosiddetti 'compiti evolutivi' (Charmet, 2012) dell'adolescenza è caratterizzato proprio dai processi di mentalizzazione del corpo. In tal senso, la Y si è trovata a dover sperimentare un'improvvisa sensazione di precarietà e fragilità esistenziale, in quanto le crisi si manifestavano senza una causa precisa e venivano vissute con senso di pericolo ed estrema apprensione.

La documentazione sanitaria propende inizialmente per la presenza di un disturbo ansioso-depressivo reattivo, provocato proprio dall'insieme di vissuti d'impotenza e sofferenza scatenati dalle crisi. [...] Si potrebbe essere sviluppata una forma sovrapposta di istero-epilessia, un quadro sindromico che presenta caratteristiche funzionali. La letteratura scientifica recente (Devinsky, 2011) parla di convulsioni psicogene non epilettiche, le quali sono avvenimenti rassomiglianti alle crisi epilettiche ma prive della caratteristica scarica elettrica associata all'epilessia, le cosiddette PNES. Esse sono crisi presenti sia in soggetti con epilessia vera ,che in soggetti con disturbi di personalità o altre patologie psichiatriche (in genere disturbi istrionici o borderline). [...] Nella ricostruzione anamnestica si può evidenziare che la perizianda fosse trattata proprio come persona malata e bisognosa di protezione. La strutturazione dell'Io si è sviluppata, a partire dalla prima adolescenza, in maniera deficitaria e con una preponderanza di istanze regressive rispetto a quelle di autonomia.

Ancora adesso gli indici psicodiagnostici confermano la fragilità identitaria del soggetto, strutturata in modo autoreferenziale e carente sul profilo delle relazioni oggettuali e della capacità di rapportarsi con l'ambiente esterno. Per tale motivo nel corso della crescita, si è sviluppato un quadro sindromico anche di tipo psichiatrico, definito come 'sindrome ansioso-depressiva' reattiva alla patologia neurologica. [...] In particolar modo la paziente sembrava spaventata dalle situazioni nelle quali doveva assumere delle responsabilità e nelle quali per forza di cose doveva svolgere dei compiti inerenti l'adultità. La autorappresentazione simbolica dell'Io era invece imperniata su una concezione di insicurezza, bassa autostima, incapacità organizzativa.

Per quanto concerne gli aspetti meramente psicologici la paziente era seguita da una psicologa che è deceduta da qualche tempo. Agli atti è presente una sola relazione scritta della psichiatra Molè, per cui non è possibile ricostruire tale percorso di supporto in modo oggettivo e verificare la presenza di una ipotesi diagnostica e psicopatologica nel periodo relativo al quesito (2013). [...] È stata fatta una diagnosi descrittiva di sindrome ansioso-depressiva, inizialmente reattiva alla patologia epilettica. Alcuni professionisti, tipo la dott.ssa Zinelli del CSM di Langhirano, hanno ipotizzato la presenza di un disturbo depressivo primario coesistente con quello neurologico. Sono anche stati fatti alcuni accenni alla presenza di un disturbo di personalità misto, sempre su base descrittiva. [...] La Molè ha visitato la paziente nel 2013, poco tempo dopo l'evento traumatico. Nel certificato ella riportava la presenza di una diagnosi di Disturbo dell'Umore e di Disturbo di Personalità NAS, senza ulteriori accertamenti psicodiagnostici. Dai racconti della perizianda e dai certificati sanitari emerge in ogni caso il dato che il livello di Funzionamento effettivo del soggetto fosse inferiore rispetto alle aspettative tipiche della sua età. [...]

Rispetto al legame con il sig. X la perizianda dice di averlo conosciuto su un sito per persone single, non molto tempo prima del febbraio 2013. La Y racconta della nascita di una progressiva curiosità nei suoi confronti, sempre tramite comunicazioni telematiche. La relazione epistolare tramite mail sarebbe persistita nonostante il fatto che la Y avesse instaurato in precedenza un legame affettivo con l'uomo che poi l'avrebbe sposata. Non è possibile comprendere in modo specifico l'assetto psicopatologico della ragazza nel periodo della relazione virtuale con X. Si potrebbe arguire che le tematiche emotive che hanno alimentato il rapporto epistolare siano state connotate dal desiderio di trasgressione e di generico bisogno di riconoscimento narcisistico, finalizzato al rinforzo dell'Io e dell'identità di genere. Probabilmente quando la conoscenza virtuale è avvenuta fattivamente e si è trasformata in qualcos'altro, sono scattate dinamiche psicologiche ed aspettative divergenti ed incontrollabili. [...] La documentazione sanitaria non permette di ricostruire lo status psichico della Y, essendo esigua e redatta da uno specialista privato.

RISPOSTA AL QUESITO DEL GIUDICE

La perizianda appare affetta una forma di Epilessia parziale secondariamente generalizzata verosimilmente criptogenetica e semiologicamente non definibile, esordita in età adolescenziale (14 anni). Da allora il soggetto manifesta crisi convulsive occasionali, slatentizzate da situazioni stressanti o ansiogene. Il trattamento farmacologico anticomiziale persiste da anni e non evita il ripresentarsi delle crisi. Il profilo cognitivo è nella norma; l'intelligenza è prevalentemente di tipo concreto e presenta problematiche di elaborazione dei concetti e di capacità di astrazione dovuta al basso livello culturale

Sul versante psichiatrico la perizianda è affetta da una sindrome ansioso-depressiva che è stata considerata reattiva alla condizione Medica Generale secondo DSM IV TR, ossia Disturbo dell'Umore dovuto alla Condizione Medica generale e Disturbo di personalità NAS nell'anno 2013 in base alle osservazioni di una specialista psichiatra. Tale diagnosi non permette di stabilire l'effettivo grado di incapacità di intendere, intesa come capacità di comprendere il valore delle proprie azioni e quella di volere, intesa come capacità di autodeterminarsi, nel periodo al quale si riferisce, ossia nei mesi di dicembre 2012, gennaio e febbraio 2013, periodo nel quale ci sarebbe stata la relazione con il sig. X (soltanto 'virtuale' tramite mezzi telematici, tranne che nel giorno 12 febbraio 2013 secondo l'ultima dichiarazione in sede giuridica).

L'assetto psicologico attuale del soggetto depone per la presenza di una struttura di personalità fragile ed immatura, con problematiche relazionali insorte sin dall'età infantile"

Sentita a chiarimenti all'udienza del 06.02.2020, la CTU ha aggiunto: "I disturbi che ho riscontrato ed esposto nella relazione non comportano in astratto necessariamente una incapacità di intendere e di volere, nel caso concreto come ho già specificato non è possibile valutare la sussistenza o meno della capacità al tempo dei fatti. [...]".

Interessanti a tal proposito anche le specificazioni rese in quella sede dai CC.TT.PP., di seguito riportate: CTP DR. F. "mi riporto alle osservazioni già fatte e preciso che nessuna delle patologie indicate nelle certificazioni prodotte è tale da comportare un vizio di mente anche solo parziale e da inficiare la capacità di intendere e di volere. Il fatto che in quel periodo la Y non avesse eseguito visite di controllo conduce ad affermare con elevato grado di probabilità che la stessa in quel periodo non ne avesse bisogno". CTP PROF. T. "condivido le conclusioni della dr.ssa LESTINGI essendo difficile capire da un punto di vista psichiatrico forense la connessione tra un disturbo mentale ed un fatto. La circostanza di recarsi o meno a una visita è un indicatore, ma non è sufficiente a fare una valutazione. Con lo stesso tipo di patologia per un certo tipo di comportamento si può essere capaci, e per un altro tipo di comportamento si può non esserlo. La Y nel suo percorso esistenziale ha avuto qualche inclinatura ma che questo possa essere messo in relazione con una incapacità non è provato, ma neppure si può escludere. In astratto bisogna verificare se c'è una relazione diretta tra l'azione e la psicopatologia. Ad esempio: se uno schizofrenico sente una voce che gli dice di uccidere la cassiera e la uccide potrebbe dimostrarsi la relazione tra il picco di disturbo e l'alterazione del processo psichico e quel comportamento specifico, diversamente non è detto che se lo schizofrenico entra nel supermercato e commette un furto non sia in grado di capire il disvalore dello stesso. Nel caso di specie non abbiamo evidenze né in un senso, né nell'altro ovvero che vi sia stato o no un processo che abbia inciso sulla capacità di intendere e di volere con riferimento alla denuncia. Il dubbio può legittimamente rimanere in quanto vi sono una serie di elementi in una vicenda turbante di per sé e che hanno coinvolto in una persona di particolare fragilità e con le problematiche esposte dalla CTU e in relazione alla quale esiste una documentazione nel corso degli anni che evidenzia dei disturbi psicopatologici".

Risulta pertanto scientificamente impossibile, secondo la CTU, ed anche secondo il CT di parte convenuta, stabilire se la Y fosse capace di intendere e di volere negli eventi per cui è causa.

In ambito giuridico, sussistendo il divieto di non liquet, soccorrono pertanto i criteri di riparto dell'onere della prova e la regola probatoria vigente nel processo civile.

Per quanto riguarda l'onere della prova, si evidenzia che, raggiunta la maggiore età, le persone sono presunte capaci di intendere e di volere, potendo però dimostrarsi il contrario.

Nel caso di specie, ad avviso della scrivente, non sono stati raccolti elementi contrari sufficienti giacché non vi è documentazione medica del periodo ed i disturbi riscontrati dalla CTU non comportano in astratto necessariamente una incapacità di intendere e di volere. Lo stesso CT di parte convenuta ha inoltre specificato che è "difficile capire da un punto di vista psichiatrico forense la connessione tra un disturbo mentale ed un fatto" e che "con lo stesso tipo di patologia per un certo tipo di comportamento si può essere capaci, e per un altro tipo di comportamento si può non esserlo".

In particolare, non è emerso alcun elemento per deponga per una incapacità della Y di comprendere l'atto sessuale, esprimere un consenso consapevole e di determinarsi in tal senso. Ciò pertanto esclude una corresponsabilità dell'attore ai sensi dell'art 1227 c.c.

Inoltre, nessun elemento depone per una incapacità della Y al momento della denuncia, ove anzi la stessa ha reso una versione dei fatti con particolari dettagliati inventati al successivamente dichiarato scopo di non far sapere ai propri familiari che aveva invitato il X a casa.

Ciò premesso, per quanto riguarda il danno non patrimoniale richiesto si evidenzia che il danno morale, consistendo in "una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con metodi scientifici, e dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 3 aprile 2008, n. 8546). Inoltre, il danno all'immagine "non è 'in re ipsa', identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesioni, sicché la sussistenza di siffatto nocumento deve essere oggetto di prova, anche attraverso presunzioni" (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 16/04/2018 n. 9385).

Secondo comuni massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit, gli effetti di una più che probabile infondata denuncia di violenza sessuale sono devastanti per la vita dell'indagato.

A tal proposito, si rileva inoltre che i testi sentiti all'udienza del 01.10.2020 sui capitoli di cui alla memoria istruttoria di parte attrice hanno dichiarato quanto segue.

D.S.C.: "Cap. 14 confermo. Io ero la titolare del BAR GLUTTONY. Lì ho sentito che la Y al bar raccontava sempre che era stata violentata dal X. Raccontandolo è diventato l'argomento del momento, sia che la Y ci fosse sia che non ci fosse. La Y ne parlava ad alta voce al bar. Ne ha parlato anche con me, penso di essere stata la prima. Cap. 16 confermo. Diciamo che si vedeva un po' meno. Se non ricordo male avevo saputo che il X non poteva avvicinarsi alla Y più di un tot, ricordo una sera che X era al bar e avevo avvisato la Y di non venire perché c'era X che era arrivato prima di lei. In quella occasione ricordo che invece lei è venuta col fratello e il moroso ed ha chiamato i Carabinieri, pur avendo saputo da me che X era già lì da prima che arrivasse lei". "ADR AVV. FABBRI preciso che X che frequentava il mio bar prima praticamente sempre, dopo gli eventi che ho riferito è venuto raramente. Ovvio che io non giravo nel paese continuamente, ma sapevo dai clienti

che venivano al bar che lui non si faceva più tanto vedere in giro per ***. Cap. 20 ho già risposto. È stato l'argomento principale di cui si parlava al bar".

M. I.: "Cap. 13 confermo. Preciso che io e il X eravamo vicini di casa. Lui però fece i domiciliari dai suoi genitori a quello che so, sua mamma parlava con mia mamma, che si chiama LISA BURALDI, e parlando è venuto fuori che era disoccupato. Ho saputo che era disoccupato da mia mamma, io ero piccola". ADR non ricordo per quanto tempo è stato disoccupato, io avevo 14/15 anni". Cap. 17 confermo, dopo i domiciliari per la denuncia della Y si parlava in paese della denuncia e so che X si era trasferito in quanto prima eravamo vicini di casa".

L. B.: "Cap. 13 non mi ricordo di preciso. Mi ricordo poco, ricordo che è rimasto per un po' di tempo fermo dal lavoro. Ho saputo che era rimasto fermo dal lavoro tramite la mamma del X, RENATA, non ricordo il cognome. Cap.17 non ricordo la data ma ricordo che ha cercato casa a FORNOVO e si è trasferito lì, l'ho saputo da lui".

F. I.: "Cap. 16 confermo, io abito a *** e frequento i bar della città. Sentivo parlare dell'argomento della Y, dopo che era venuto fuori detto argomento ho visto poco il X. Prima lo trovavo spesso al GLUTTONY che è un bar di ***, dopo l'ho visto forse solo una volta in quel bar col cane. Cap. 20 sono passati tanti anni, mi ricordo a stento ma ricordo che parlavano di questa vicenda, che è stata ingrandita. ADR Giudice chi ne parlava? Spesso ne parlava il fratello della sig.ra Y di lei al bar in piazza. Non ho sentito altre persone che ne parlavano quando c'ero io. ADR Avv. Galvani: ho sentito che il fratello della Y che ne parlava sia prima del trasferimento del X, sia successivamente al suo trasferimento a FORNOVO".

Dai documenti prodotti inoltre si evince che il X aveva in corso per l'anno 2013 contratto di consulenza commerciale con la società studio G.R. a r.l. dalla quale quest'ultima è receduta per le vicende penali che hanno coinvolto l'odierno attore (cfr. doc. 5 e 6 parte attrice).

Nella fattispecie, pertanto, da un lato, secondo comuni massime di esperienza può ben sostenersi che un soggetto si trovi in uno stato transeunte di turbamento per essere accusato di un reato infamante quale è la violenza sessuale, dall'altro, risulta che ne sia uscita lesa l'immagine dell'odierno attore, il quale si è trovato in difficoltà a frequentare il bar di paese ed ha preferito cambiare abitazione. Inoltre, stante la misura cautelare degli arresti domiciliari, è venuta a conoscenza dell'accusa anche la società con cui il X collaborava, il che ha condotto al recesso in tronco del rapporto di collaborazione in corso d'anno (cfr. doc. 6 parte attrice).

Ciò posto, considerate: (a) la pesantezza dell'accusa; (b) che la stessa si è diffusa nei confronti di persone vicine all'attore, concittadini, ed anche al proprio datore di lavoro; (c) la compromissione della libertà personale, si ritiene equo quantificare il danno non patrimoniale, sia per danno morale, che per danno all'immagine, in complessivi € 30.000,00.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, dai documenti prodotti si evince: (a) che il X aveva in corso per l'anno 2013 contratto di consulenza commerciale con la società studio G.R. a r.l. dalla quale quest'ultima è receduta per le vicende penali che hanno coinvolto l'odierno attore (cfr. docc. 5 e 6 parte attrice); (b) che nel corso dell'anno precedente lo stesso aveva fatturato le somme di cui ai documenti 7 e 21 prodotti da parte attrice.

Tenuto conto che non vi è alcun elemento da cui potersi evincere che il contratto annuale sarebbe stato rinnovato anche per il 2014, si ritiene di riconoscere una media delle somme nette percepite l'anno precedente per 11 mesi, pari ad € 8.811,45 da cui operare una riduzione del 23%, tenuto conto della presumibile tassazione, pertanto per € 6.784,82.

Sulla somma capitale, debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno conteggiati, previa devalutazione per il risarcimento del danno non patrimoniale, rivalutazione ed interessi al tasso legale (cfr. "In tema di risarcimento del danno, la liquidazione va effettuata in valori monetari attuali, per cui il riconoscimento degli interessi legali sulle somme rivalutate non richiede una espressa domanda dell'interessato, che resta inclusa in quella di integrale risarcimento inizialmente proposta. Ne consegue che la richiesta avanzata per la prima volta in appello non viola l'art. 345 c.p.c., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice far ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito, e che l'esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito" - Sez. 3, Sentenza n. 25615 del 21/12/2015, Rv. 638300 - 01), che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, id est 19.02.2013, sulla somma via via rivalutata e sino alla pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità). Dalla pubblicazione della decisione, a seguito della liquidazione del risarcimento, la obbligazione assume la natura di obbligazione di valuta, pertanto decorrono i soli interessi al tasso legale sino al saldo effettivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, anche per la fase di negoziazione assistita.

Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte convenuta. Non risulta depositata documentazione attestante le spese di CTP.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accertata ex art. 2043 c.c. la responsabilità dell'evento per cui è causa e dei danni ad esso conseguenti come indicati in narrativa a carico di Y , condanna Y a corrispondere a X € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 19.02.2013 e rivalutata di anno in anno dal 19.02.2013 al giorno di pubblicazione della sentenza, nonché € 6.784,82 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 19.02.2013 al giorno di pubblicazione della sentenza, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;

condanna altresì Y a rimborsare a X le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese, € 8.000,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali

Pone definitivamente le spese di CTU a carico di Y .

Parma, 6 agosto 2021.

IL GIUDICE

dott.ssa Elena Pisto

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021.